



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 15 alle Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA)

Valide dal 1° gennaio 2023

318.102.01 i DOA

11.22

Premessa al supplemento 15, valido dal 1° gennaio 2023

La Svizzera ha concluso con la Tunisia una convenzione bilaterale di sicurezza sociale, che è entrata in vigore il 1° ottobre 2022 (v. [Informativa AVS/PC n. 457](#)). La conclusione di questa convenzione rende necessari diversi adeguamenti.

Il capitolo concernente l'assoggettamento errato è stato rielaborato sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni. In particolare nei casi di abuso si vuole così escludere che la rettifica valga soltanto per il futuro.

Nell'allegato 13.4 sono indicati tutti gli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale (con la data dell'entrata in vigore). D'ora in poi per ogni Stato figurerà anche un link alla convenzione corrispondente, che permette di accedere direttamente alla medesima nella Raccolta sistematica del diritto federale.

Il presente supplemento comprende inoltre alcune modifiche, correzioni di piccole sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo.

Infine, per motivi di leggibilità, si rinuncia ormai a riprodurre le premesse delle versioni precedenti delle direttive, che restano disponibili nelle vecchie versioni online disponibili sul sito Internet dell'UFAS: Documenti > AVS > Basi AVS > Direttive contributi > DOA > Tutte le versioni (<https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6957>).

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/23.

1038.1 1/21 Secondo il diritto interno, non devono pagare contributi sui redditi da attività lucrativa realizzati all'estero ([art. 6^{ter} lett. a e b OAVS](#)):

- i proprietari o i soci di aziende o di stabilimenti con sede in uno Stato non contraente (v. DIN);
- gli organi di persone giuridiche con sede in uno Stato non contraente.

Essi sono pertanto considerati persone che non esercitano un'attività lucrativa, se non esercitano alcuna attività lucrativa in Svizzera. I redditi da attività lucrativa realizzati all'estero non devono essere presi in considerazione per il calcolo dei contributi come reddito determinante conseguito in forma di rendita¹. Per contro, se è conseguito un reddito da attività lucrativa in Svizzera e l'attività in questione non è esercitata durevolmente a tempo pieno, è necessario effettuare un calcolo comparativo ([art. 28^{bis} OAVS](#); v. DIN).

2009.1 1/23 Dal 1° aprile 2012, i rapporti tra la Svizzera e l'UE sono retti dal [reg. 883/2004](#) e dal [reg. 987/2009](#). Dal 1° gennaio 2016, questi due regolamenti (incluse le modifiche introdotte dal reg. 465/2012) valgono anche per l'AELS. Le persone che, conformemente alle disposizioni del [reg. 883/2004](#), sono soggette alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono sottoposte a norma del titolo II del [reg. 1408/71](#) continuano ad essere soggette alla legislazione secondo il [reg. 1408/71](#) per non più di dieci anni (per l'UE questo valeva fino al 31 marzo 2022; per l'AELS vale ancora fino al 31 dicembre 2025) e fino a quando la situazione rimane invariata ([art. 87 par. 8 reg. 883/2004](#)). La stessa regola vale – nei rapporti con l'UE – per le modifiche secondo il regolamento (UE) n. 465/2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2015 ([art. 87^{bis} par. 1 reg. 883/2004](#)), che prevede anch'esso un periodo transitorio di dieci anni (fino al 31 dicembre 2024).

¹ 15 giugno 2020 9C_590/2019 –

- 2031.1
1/15 Se le condizioni per il distacco o per l'accordo speciale non sono più adempiute, occorre revocare il certificato e informare l'istituzione estera competente.
- 2031.2
1/23 Il datore di lavoro deve informare la cassa di compensazione di tutti i cambiamenti avvenuti durante il distacco, come ad esempio che il distacco non ha avuto luogo o è finito anticipatamente. Per principio la cassa di compensazione informa tramite ALPS l'istituzione estera competente dello Stato in cui è esercitata l'attività lucrativa. Se il distacco non è avvenuto, la data d'inizio del distacco va inserita quale data di fine anticipata.
- 2032
1/21 I lavoratori dipendenti temporaneamente distaccati da uno Stato dell'UE in Svizzera non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e all'AD. L'istituzione estera rilascia il certificato A1 ai lavoratori, che provvedono a trasmetterla alla cassa di compensazione competente. Le casse di compensazione possono accedere in ALPS alle informazioni sui casi di distacco dall'estero in Svizzera trasmesse tramite EESSI. La cassa di compensazione AVS è in linea di principio legata alle indicazioni del certificato A1 finché questo non viene ritirato o dichiarato nullo. Tuttavia, in caso di dubbi fondati circa la correttezza dei dati contenuti nel modulo, la cassa può segnalarli all'istituzione estera competente.
- 2046.1
1/23 I lavoratori indipendenti devono informare la cassa di compensazione di tutti i cambiamenti avvenuti durante il distacco, come ad esempio che il distacco non ha avuto luogo o è finito anticipatamente. Per principio la cassa di compensazione informa tramite ALPS l'istituzione estera competente dello Stato in cui è esercitata l'attività lucrativa. Se il distacco non è avvenuto, la data d'inizio del distacco va inserita quale data di fine anticipata.
- 2055
1/23 Nel caso in cui il lavoratore è domiciliato in Svizzera, la cassa di compensazione verifica se è assicurato all'AVS/AI/IPG (/AD) in virtù delle disposizioni dell'Accordo

con l'UE². In caso affermativo, la cassa di compensazione competente registra il caso in ALPS e rilascia un certificato che attesta che l'interessato è soggetto alla legislazione svizzera ([certificato A1](#)) e informa tramite ALPS l'istituzione indicata dall'autorità competente di ciascuno degli Stati membri coinvolti.

- 2055.1
1/14 Se il lavoratore è domiciliato in uno Stato membro dell'UE, l'istituzione competente di questo Stato verifica se ai sensi delle disposizioni dell'Accordo con l'UE egli debba essere assicurato nello Stato di domicilio. In caso affermativo, essa rilascia un [certificato A1](#).
- 2056
1/14 Per verificare se un lavoratore che esercita un'attività lucrativa in Svizzera o in uno Stato dell'UE sia effettivamente assicurato in uno Stato dell'UE e non debba quindi essere sottoposto all'AVS/AI/IPG(/AD), la cassa di compensazione chiede all'interessato di presentare il [certificato A1](#) debitamente compilato dall'istituzione estera competente.
- 2056.1
1/15 Il [certificato A1](#) e altri documenti non possono essere respinti per il solo fatto di non essere redatti in una lingua ufficiale svizzera ([art. 76 par. 7 reg. 883/2004](#)). D'altra parte le casse di compensazione non sono tenute a comunicare in una lingua ufficiale dell'UE e sono autorizzate a utilizzare una lingua ufficiale svizzera.
- 2057
1/14 Se l'interessato non esibisce i documenti richiesti, la cassa di compensazione si informa presso l'istituzione estera.
- 2057.1
1/14 Se l'istituzione estera competente giunge alla conclusione che l'interessato non è soggetto alla legislazione dello Stato di domicilio, ha la facoltà di determinare in via provvisoria il suo assoggettamento assicurativo. Di regola essa ne informa l'UFAS, che provvede a inoltrare l'informazione alla cassa di compensazione competente.

- 2057.2
1/14 La determinazione dell'istituzione estera competente diventa definitiva al termine di due mesi, se la cassa di compensazione competente non la informa prima di questa scadenza che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo ([art. 16 par. 3 reg. 987/2009](#)). Se la cassa di compensazione è d'accordo con l'assoggettamento alla legislazione svizzera, lo attesta con il rilascio di un [certificato A1](#).
- 2058
1/14 Se la situazione di una persona che lavora abitualmente in più Stati cambia, la cassa di compensazione è tenuta a informare le istituzioni estere competenti che l'interessato non è più soggetto alla legislazione svizzera (ritiro del [certificato A1](#)).
- 2059
1/21 Se il [certificato A1](#) non è più valido o viene ritirato, la cassa di compensazione informa tramite ALPS l'istituzione indicata dall'autorità competente di ciascuno degli Stati membri coinvolti.
- 2060
1/14 Se una persona esercita un'attività lucrativa indipendente sul territorio di più Stati senza risiedervi, la cassa di compensazione del Cantone in cui viene svolta l'attività deve stabilire, d'intesa con le istituzioni competenti degli Stati interessati, dove si trova il centro di interessi dell'attività.
- 2067
1/16 Per i lavoratori dipendenti e indipendenti assicurati in uno Stato dell'UE o dell'AELS in virtù dell'Accordo con l'UE o della Convenzione AELS, i contributi sono percepiti in conformità alle disposizioni dello Stato in questione.
Tra il dipendente e il datore di lavoro svizzero senza stabilimento d'impresa nell'UE o in un altro Stato dell'AELS può essere concluso un accordo ai sensi dell'[art. 21 par. 2 reg. 987/2009](#). In tal caso i contributi sono dovuti dal dipendente stesso. Il datore di lavoro deve tuttavia versargli, in aggiunta al salario, la quota di contributi a suo carico. Le casse di compensazione segnalano ai loro affiliati che se non intendono versare i contributi direttamente e secondo le disposizioni vigenti nello Stato in cui il dipendente lavora, sono tenuti a comunicare all'istituzione estera competente

di aver concordato con l'interessato che sarà lui stesso a versare i contributi.

- 2069
1/23
- La Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i seguenti Stati (v. [testi delle convenzioni](#)):
- Australia
 - Bosnia ed Erzegovina
 - Brasile
 - Canada/Québec
 - Cile
 - Cina (esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan; v. N. 2069.1)
 - Corea del Sud (v. N. 2069.1)
 - Filippine
 - Giappone
 - India (v. N. 2069.1)
 - Israele
 - Kosovo
 - Macedonia del Nord
 - Montenegro
 - Regno Unito (compresa Gibilterra)
 - Repubblica di San Marino
 - Serbia
 - Tunisia
 - Turchia
 - Uruguay
 - USA.
- 2072
1/23
- Tutte le convenzioni prevedono che i lavoratori distaccati a tempo determinato in uno Stato contraente restino sottoposti all'AVS/AI/IPG e AD se
- vengono distaccati temporaneamente da un'impresa con sede in Svizzera per lavorare sul territorio di uno Stato contraente,
 - erano assicurati immediatamente prima del distacco (si presuppone di norma una durata assicurativa anteriore di un mese) e
 - è previsto che siano nuovamente occupati in Svizzera al termine del periodo di distacco; in linea di massima, sono i medesimi datori di lavoro che dovrebbero avere l'intenzione di continuare ad impiegarli.

Le disposizioni sul distacco previste nelle convenzioni di sicurezza sociale riguardano soltanto i lavoratori dipendenti. Fanno eccezione le convenzioni con il Giappone, il Regno Unito e la Tunisia, che contemplano il distacco anche per gli indipendenti (v. N. 2044.1 segg. per analogia),

- 2074
1/23 Per «tempo determinato» (di distacco) si intendono:
- 12 mesi per San Marino;
 - 24 mesi per Bosnia ed Erzegovina, Filippine, Israele, Macedonia del Nord, Montenegro, Regno Unito, Serbia, Turchia, Tunisia (lavoratori indipendenti) e Uruguay;
 - 36 mesi per il Cile;
 - 60 mesi per Australia, Brasile, Canada/Québec, Giappone, Kosovo, Tunisia (lavoratori dipendenti) e USA;
 - 72 mesi per Cina, Corea del Sud e India.
- 2075.1
1/23 I datori di lavoro devono informare la cassa di compensazione di tutti i cambiamenti avvenuti durante il distacco, come ad esempio che il distacco non ha avuto luogo o è finito anticipatamente. Per principio la cassa di compensazione informa tramite ALPS l'istituzione estera competente dello Stato in cui è esercitata l'attività lucrativa. Se il distacco non è avvenuto, la data d'inizio del distacco va inserita quale data di fine anticipata.
- 2075.2
1/23 Al termine del periodo di distacco, la cassa di compensazione può autorizzare una nuova richiesta di distacco per il medesimo impiego (p. es. presso la stessa impresa o sullo stesso cantiere) nello stesso Stato per lo stesso salariato del medesimo datore di lavoro dopo un termine di attesa di due mesi. In tutti gli altri casi ALPS inoltra la richiesta all'UFAS.
- 2076.1
1/23 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano salariati distaccati dalla Svizzera in uno degli Stati di seguito elencati restano soggetti all'AVS/AI/IPG (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS; **: solo familiari di cittadini di Stati dell'AELS):

Australia	art. 8 par. 3 lett. b	Islanda**	Convenzione AELS
Austria*	art. 11	Kosovo	art. 13
Bosnia ed Erzegovina	art. 11	Liechtenstein	art. 8a
Brasile	art. 13	Macedonia del Nord	art. 11
Bulgaria*	art. 11	Montenegro	art. 10
Canada/ Québec	prot. finale n. 5 prot. finale n. 5	Norvegia	art. 8 par. 1 lett. a
Cile	art. 10	Portogallo*	art. 7a
Cina	art. 8	Regno Unito	art. 13 par. 6
Cipro*	art. 11	Repubblica ceca*	art. 11
Corea del Sud	art. 11	Serbia	art. 10
Croazia*	art. 11	Slovacchia*	art. 11
Danimarca*	art. 11a	Slovenia*	art. 11
Filippine	art. 13	Tunisia	art. 13
Giappone	art. 11 par. 2	Ungheria*	art. 10
India	art. 11	Uruguay	art. 10
Irlanda*	art. 10	USA	art. 11

2076.2 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano lavoratori indipendenti distaccati in Giappone, Regno Unito o Tunisia restano anch'essi soggetti all'AVS/AI/IPG.

2077 I lavoratori dipendenti (nonché quelli indipendenti in caso di distacco dal Giappone, dal Regno Unito o dalla Tunisia) distaccati a tempo determinato da uno Stato contraente in Svizzera non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD e devono presentare alla cassa di compensazione competente il certificato di distacco rilasciato dall'istituzione estera.

Esempio 1: una cittadina statunitense distaccata per quattro anni in Svizzera non è assicurata all'AVS/AI/IPG e AD se presenta un certificato di distacco.

Esempio 2: un cittadino francese distaccato per due anni dalla Svizzera in Macedonia del Nord resta assicurato all'AVS/AI/IPG e AD, poiché in questo caso la convenzione

di sicurezza sociale CH/MK è applicabile ai cittadini di un altro Stato.

Esempio 3: uno svizzero inviato per 10 anni in Israele non è assicurato all'AVS/AI/IPG e AD (assoggettamento nel luogo in cui viene esercitata l'attività lucrativa).

2077.1 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano salarati distaccati in Svizzera da uno degli Stati di seguito elencati non sono assicurati all'AVS/AI/IPG (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS; **: solo familiari di cittadini di Stati dell'AELS; v. N. 3104 segg.):

Austria*	art. 11	Kosovo	art. 13
Bosnia ed Erzegovina	art. 11	Liechtenstein	art. 8a
Brasile	art. 13	Macedonia del Nord	art. 11
Bulgaria*	art. 11	Montenegro	art. 10
Canada/ Québec	prot. finale n. 5 prot. finale n. 5	Norvegia	art. 8 par. 1 lett. a
Cile	art. 10	Portogallo*	art. 7a
Cina	art. 8	Regno Unito	art. 13 par. 6
Cipro*	art. 11	Repubblica ceca*	art. 11
Corea del Sud	art. 11	Serbia	art. 10
Croazia*	art. 11	Slovacchia*	art. 11
Danimarca*	art. 11a	Slovenia*	art. 11
Filippine	art. 13	Tunisia	art. 13
Giappone	art. 11 par. 2	Ungheria*	art. 10
India	art. 11	Uruguay	art. 10
Irlanda*	art. 10	USA	art. 11
Islanda**	Convenzione AELS		

2077.2 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano lavoratori indipendenti distaccati in Svizzera dal Giappone, dal

Regno Unito o dalla Tunisia non sono assicurati all'AVS/AI/IPG.

- 2084
1/23
- Nei rapporti con i seguenti Stati, il principio del luogo di lavoro vale a prescindere dalla cittadinanza:
- Australia (solo lavoratori dipendenti che risiedono o hanno risieduto in Australia; v. [art. 3 lett. b della convenzione](#))
 - Brasile;
 - Canada/Québec;
 - Cina;
 - Corea del Sud;
 - Danimarca;
 - Filippine;
 - Germania;
 - Giappone (solo persone con diritto di residenza permanente in Giappone; v. [art. 3 lett. a della convenzione](#));
 - India;
 - Irlanda;
 - Kosovo;
 - Liechtenstein;
 - Regno Unito;
 - Slovacchia;
 - Svezia;
 - Tunisia;
 - USA.

Esempio: un cittadino iraniano che è domiciliato in Svizzera e lavora in Corea del Sud è assicurato in Corea del Sud.

1/23 **2.9 Assoggettamento errato nei rapporti con l'UE o l'AELS**

1/23 **2.9.1 Rettifica con effetto futuro**

- 2092
1/23
- Se una persona che dovrebbe essere assoggettata in uno Stato dell'UE o dell'AELS è assoggettata erroneamente in Svizzera, la cassa di compensazione informa il servizio estero competente e gli propone di rinunciare a un assoggettamento retroattivo, ossia di rilasciare il [certificato A1](#) solo con effetto futuro.

2092.1
1/23 Se una persona che dovrebbe essere assicurata in Svizzera è assoggettata erroneamente in uno *Stato dell'UE o dell'AELS*, la cassa di compensazione, d'intesa con il servizio estero competente, può rinunciare ad affiliarla retroattivamente in Svizzera. La cassa di compensazione affilia la persona in questione all'AVS e le rilascia il [certificato A1](#).

1/23 **2.9.2 Rettifica con effetto retroattivo**

2093
1/23 In caso di abuso la cassa di compensazione procede in ogni caso a una rettifica con effetto retroattivo, d'intesa con il servizio estero competente, al fine di evitare lacune assicurative.

2094
1/23 Se non è stata ancora corrisposta alcuna prestazione (p. es. assegni familiari, prestazioni dell'assicurazione malattie o infortuni, prestazioni del 2° pilastro ecc.), la cassa di compensazione, d'intesa con il servizio estero competente, procede a una rettifica con effetto retroattivo al fine di evitare lacune assicurative.

2094.1
1/23 Se non è stato possibile giungere a un accordo con il servizio estero competente riguardo alla rettifica con effetto futuro, la cassa di compensazione può proporre al servizio estero competente di limitare il periodo di assoggettamento retroattivo. Se nemmeno su questo punto si può giungere a un accordo, la cassa di compensazione procede a un assoggettamento retroattivo d'intesa con il servizio estero.

2095
1/16 Se una persona deve essere assoggettata retroattivamente al diritto svizzero, la casse di compensazione rilascia un [certificato A1](#) con effetto retroattivo e informa il servizio estero competente.

3008
1/23 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari concernenti il personale di imprese di trasporto aereo internazionale. Negli Stati contrassegnati da un asterisco, le disposizioni della convenzione sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi.

Australia	art. 9 par. 1	Germania*	art. 3 par. 2 art. 6 par. 4
Austria*	art. 7 par. 4	India	art. 8 par. 1–3
Belgio*	art. 7 lett. c prot. finale n. 8	Israele	art. 6 par. 3 + 7
Bosnia ed Erzegovina	art. 7 par. 3	Kosovo	art. 8
Brasile	art. 8	Macedonia del Nord	art. 3 lett. c art. 7 par. 3
Bulgaria*	art. 7 par. 2	Montenegro	art. 7 par. 2
Cile	art. 3 lett. c art. 7 par. 2	Norvegia*	art. 8 par. 1 lett. c + par. 2, prot. finale n. 8
Cina	art. 5 par. 2	Paesi Bassi*	art. 7 par. 1 lett. c + par. 2, prot. finale n. 5
Cipro*	art. 7 par. 3	Regno Unito	art. 13 par. 5
Corea del Sud	art. 8 par. 2	Serbia	art. 7 par. 2
Croazia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 3	Slovenia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 3
Danimarca*	art. 8 par. 2 prot. finale n. 6	Tunisia	art. 8
Filippine	art. 9 par. 1	Ungheria*	art. 3 lett. c art. 7 par. 3
Finlandia*	art. 7 par. 3 + 6 prot. finale n. 6	Uruguay	art. 7 par. 3
Francia*	art. 8 par. 1 lett. c prot. finale n. 4	USA	art. 9
Lussemburgo*	art. 6 n. 2 prot. finale n. 5		

3008.1
1/23

Si applicano le stesse disposizioni ai familiari senza attività lucrativa dei dipendenti di imprese di trasporto aereo internazionale impiegati in Austria*, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria*, Brasile, Cile, Cina, Cipro*, Corea del Sud, Croazia*, Danimarca, Filippine, India, Irlanda*, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Portogallo*, Serbia, Slovacchia*, Slovenia*, Tunisia, Ungheria*, Uruguay o USA (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).

3016
1/23

Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari riguardanti i marinai di alto mare. Di regola tali disposizioni sono applicabili soltanto ai cittadini svizzeri e a quelli dell'altro Stato contraente (eccezioni le convenzioni con Australia, Brasile, Cina, India, Giappone, Kosovo, Regno Unito, Serbia, Tunisia, Uruguay e USA sono aperte a tutti; le convenzioni con Italia, Germania e Norvegia sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi [*]).

Australia	art. 9 par. 2	Israele	art. 6 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Bosnia ed Erzegovina	art. 7 par. 5 Assoggettamento al domicilio nello Stato contraente	Italia*	art. 5 lett. c prot. finale n. 4 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Brasile	art. 9 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera	Kosovo	art. 9 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Bulgaria	art. 7 par. 4 Assicurazione al domicilio nello Stato contraente	Macedonia del Nord	art. 7 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Cile	art. 7 par. 4 Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Montenegro	art. 7 par. 4 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera, in caso di domicilio in questo Stato
Cina	art. 5 par. 1 Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Norvegia*	art. 10 par. 1 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Corea del Sud	art. 8 par. 1 Assicurazione al domicilio nello Stato contraente	Regno Unito	art. 13 par. 4 Per principio assicurazione secondo il diritto di bandiera
Croazia	art. 7 par. 5	Repubblica di San Marino	art. 5 lett. c,

	Assicurazione secondo il diritto di bandiera		prot. finale n. 4 della convenzione con l'Italia Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Filippine	art. 9 par. 4 Assicurazione al domicilio nello Stato contraente	Serbia	art. 7 par. 4 Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Germania*	art. 3 par. 2 art. 7, prot. finale n. 8a Assoggettamento secondo il diritto di bandiera	Tunisia	art. 9 Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Giappone	art. 8 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera (eccezione par. 2: presenza di una filiale nello Stato contraente)	Uruguay	art. 7 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera
India	art. 8 par. 4 Assicurazione secondo il diritto di bandiera	USA	art. 10 Assicurazione secondo il diritto di bandiera (bandiera CH); assoggettamento secondo il diritto di bandiera (bandiera USA)

Se nella convenzione è previsto l'assoggettamento secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono sottoposti alla legislazione svizzera in caso di navi battenti bandiera svizzera. Sono tuttavia assicurati in Svizzera solo se vi sono anche domiciliati. Se invece la convenzione prevede un'assicurazione secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono assicurati in Svizzera in ogni caso, anche se domiciliati all'estero.

- 3016.1
1/23 Si applicano le stesse disposizioni ai familiari senza attività lucrativa dei marinai di alto mare a bordo di navi battenti bandiera di Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Bulgaria*, Cile, Cina, Corea del Sud, Croazia*, Filippine, India, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Tunisia, Uruguay o USA (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).
- 3023
1/23 I familiari e i partner registrati sono esonerati dall'AVS/AI/IPG solo nel caso in cui non esercitino alcuna attività lucrativa (v. N. 3018 e 3019). L'esenzione decade non appena conseguono un reddito personale da attività professionale o commerciale. In tal caso, ricevono un «permesso Ci» (v. [art. 22 cpv. 1, 3 e 5 OSOsp](#)).
- 3030.2
1/23 I cittadini dei seguenti Stati impiegati in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato dell'UE o dell'AELS che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD:
- Bosnia ed Erzegovina;
 - Brasile;
 - Kosovo;
 - Macedonia del Nord;
 - Montenegro;
 - Filippine;
 - Serbia;
 - Tunisia;
 - Uruguay.
- 3033.3
1/23 I cittadini dei seguenti Stati impiegati in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato contraente diverso da quello di origine che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD:
- Bosnia ed Erzegovina;
 - Brasile;
 - Filippine;
 - Kosovo;
 - Macedonia del Nord;
 - Montenegro;

- Serbia;
- Tunisia;
- Uruguay.

3034
1/23

Le persone impiegate in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno degli Stati elencati di seguito (personale locale) sono assicurate all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa (sei mesi per Canada, Cile, Filippine e Turchia) possono chiedere di essere assicurate nell'altro Stato. Questa disposizione si applica alle missioni diplomatiche e ai posti consolari di:

- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile (solo cittadini brasiliani);
- Bulgaria;
- Cile (solo cittadini cileni);
- Filippine;
- Kosovo (solo cittadini kosovari);
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia (solo cittadini serbi);
- Tunisia (solo cittadini tunisini);
- Turchia (solo cittadini turchi);
- Uruguay.

Lo stesso vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari del Canada, ma solo per il personale tecnico e amministrativo domiciliato in Svizzera o in possesso della cittadinanza svizzera.

3035
1/23

Il N. 3034 si applica per analogia anche al personale domestico al servizio di membri delle missioni diplomatiche o dei posti consolari dei seguenti Stati:

- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile (solo cittadini brasiliani);
- Cile (solo cittadini cileni);
- Filippine;
- Kosovo (solo cittadini kosovari);
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Tunisia (solo cittadini tunisini);

- Turchia (solo cittadini turchi);
- Uruguay.

3038
1/23 Le convenzioni con i seguenti Stati prevedono che le loro rappresentanze in Svizzera versino i contributi del datore di lavoro per il personale soggetto all'assicurazione in Svizzera:

- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile;
- Filippine;
- Kosovo;
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia;
- Tunisia;
- Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri delle rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all'AVS/AI.

3039.2
1/23 I cittadini dei seguenti Stati impiegati in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato non contraente che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD:

- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile;
- Filippine;
- Kosovo;
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia;
- Tunisia;
- Uruguay.

3048
1/23 Le persone impiegate in loco nei seguenti Stati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare della Svizzera (personale locale) non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa (sei mesi per Cile, Filippine e Turchia) possono tuttavia chiedere di essere assicurati all'AVS/AI/IPG e AD.

Questa disposizione vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera in:

- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile (solo cittadini svizzeri);
- Bulgaria (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
- Canada (possibilità di assicurazione in Svizzera per i cittadini svizzeri domiciliati in Canada);
- Cile (solo cittadini svizzeri);
- Croazia (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
- Filippine;
- Kosovo (solo cittadini svizzeri);
- Liechtenstein (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia (solo cittadini svizzeri);
- Tunisia (solo cittadini svizzeri);
- Turchia (solo cittadini svizzeri);
- Uruguay.

3049
1/23 La regolamentazione di cui al N. 3048 vale anche per il personale domestico al servizio di membri di missioni diplomatiche o posti consolari nei seguenti Stati:

- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile (solo cittadini svizzeri);
- Bulgaria (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
- Cile (solo cittadini svizzeri);
- Croazia (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dell'UE);
- Filippine;
- Kosovo (solo cittadini svizzeri);
- Liechtenstein (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Tunisia (solo cittadini svizzeri);

- Turchia (solo cittadini svizzeri);
- Uruguay.

3049.1
1/23 Le convenzioni concluse con i seguenti Stati prevedono che la rappresentanza svizzera versi i contributi alle assicurazioni sociali nel rispettivo Stato:

- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile;
- Filippine;
- Kosovo;
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia;
- Tunisia;
- Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri di rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all'AVS/AI.

3051.1
1/22 I familiari senza attività lucrativa delle persone dei servizi diplomatici o consolari assicurate obbligatoriamente che lavorano in uno degli Stati di seguito elencati sono assicurati all'AVS/AI/IPG indipendentemente dalla loro cittadinanza (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE):

Austria*	art. 11	Kosovo	art. 13
Bosnia ed Erzegovina	art. 11	Macedonia del Nord	art. 11
Brasile	art. 13	Montenegro	art. 10
Bulgaria*	art. 11	Portogallo*	art. 7a
Cile	art. 10	Regno Unito	art. 13 par. 6
Cina	art. 8	Repubblica ceca*	art. 11
Cipro*	art. 11	Serbia	art. 10
Croazia*	art. 11	Slovacchia*	art. 11
Corea del Sud	art. 11	Slovenia*	art. 11
Danimarca*	art. 11a	Tunisia	art. 13
Filippine	art. 13	Ungheria*	art. 10
Irlanda*	art. 10	Uruguay	art. 10

- 3088.1
1/23 I cittadini svizzeri e quelli di uno Stato dell'UE che dirigono un'azienda con sede in Svizzera non sono necessariamente assicurati all'AVS, se si trovano in una situazione transfrontaliera concernente la Svizzera e l'UE (p. es. attività lucrativa esercitata contemporaneamente in uno Stato dell'UE e in Svizzera). L'assoggettamento di queste persone viene determinato secondo le disposizioni dell'Accordo con l'UE (v. N. 2009 segg.). Per determinare la legislazione applicabile per l'assoggettamento occorre considerare che la conduzione di un'azienda in Svizzera non rappresenta un'attività marginale ai sensi dell'[art. 14 par. 5^{ter} reg. 987/2009](#), in quanto per sua natura non è irrilevante (v. N. 2016.1). La partecipazione anche a una sola seduta in Svizzera va presa in considerazione per la decisione in merito all'assoggettamento assicurativo. In seno all'AELS si applicano le stesse regole.
- 3096
1/23 I cittadini svizzeri che lavorano al di fuori dell'UE, dell'AELS o di uno Stato contraente al servizio di una delle organizzazioni di assistenza di seguito elencate sono assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e AD:
- Aqua Alimenta, Zurigo;
 - Azione quaresimale, Lucerna;
 - Basel Institute on Governance, Basilea;
 - Biovision-Stiftung für ökologische Entwicklung, Zurigo;
 - Brücke – Le Pont, Friburgo;
 - CARITAS, Lucerna;
 - Centre Ecologique Albert Schweizer (CEAS), Neuchâtel;
 - Christoffel Blindenmission (CBM), Thalwil;
 - Croce Rossa Svizzera, Berna;
 - Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex;
 - FAIRMED, Berna;
 - Fondation Hironnelle, Losanna;
 - Fondazione Terre des hommes Svizzera, Losanna;
 - Fondazione Villaggio Pestalozzi, Trogen;
 - HELVETAS, Zurigo;
 - Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz (HEKS), Zurigo;
 - IAMANEH Suisse, Basilea;

- Interaction, Berna;
- Kooperationsgemeinschaft (KoGe), Basilea;
- Médecins du Monde Suisse, Neuchâtel;
- Médecins sans frontières Suisse, Ginevra;
- Skat Foundation, San Gallo;
- Solidar Suisse, Zurigo;
- SolidarMed; Lucerna;
- SWISSAID, Berna;
- SWISSCONTACT, Zurigo;
- Terre des hommes Svizzera, Basilea;
- Terre des hommes Svizzera, Ginevra;
- tutte le organizzazioni membro dell'associazione mantello UNITE, Berna, vedi elenco su www.unite-ch.org;
- Vétérinaires sans Frontières Suisse, Berna;
- Vivamos Mejor, Zurigo;
- WWF, Zurigo;
- Women's Hope International (WHI), Berna.

3104
1/23 Sono considerati familiari i coniugi, i partner registrati e i figli fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni (v. [art. 3 cpv. 1 LAVS](#)).

3104.4
1/23 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano *in uno degli Stati di seguito elencati* una persona rimasta affiliata in Svizzera durante l'attività all'estero (v. disposizioni sui distacchi, disposizioni speciali) restano assicurati all'AVS/AI/IPG *a prescindere dalla loro cittadinanza*:

Australia	art. 8 lett. b par. 3	Kosovo	art. 13
Austria*	art. 11	Liechtenstein*	art. 8a
Bosnia ed Erzegovina	art. 11	Macedonia del Nord	art. 11
Brasile	art. 13	Montenegro	art. 10
Bulgaria*	art. 11	Norvegia*	art. 8 par. 1 lett. a
Canada/ Québec	prot. finale n. 5 prot. finale n. 5	Portogallo*	art. 7a
Cile	art. 10	Regno Unito	art. 13 par. 6 lett. a

Cina	art. 8	Repubblica ceca*	art. 11
Cipro*	art. 11	Serbia	art. 10
Corea del Sud	art. 11	Slovacchia*	art. 11
Croazia*	art. 11	Slovenia*	art. 11
Danimarca*	art. 11a	Tunisia	art. 13
Filippine	art. 13	Ungheria*	art. 10
Giappone	art. 11 par. 2	Uruguay	art. 10
India	art. 11	USA	art. 11
Irlanda*	art. 10		

Per i cittadini svizzeri e per quelli dell'UE/AELS ha la precedenza l'Accordo con l'UE o la Convenzione AELS. A queste persone non sono quindi applicabili le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale contrassegnate da un asterisco.

- 3118
1/23
- I cittadini di Stati terzi al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico svizzero distaccati in uno Stato membro dell'UE/AELS o in uno Stato contraente restano assicurati in Svizzera se svolgono la propria attività in uno dei seguenti Stati:
- Australia
 - Belgio
 - Bosnia ed Erzegovina
 - Brasile
 - Bulgaria
 - Cile
 - Cina
 - Cipro
 - Corea del Sud
 - Croazia
 - Danimarca
 - Filippine
 - Finlandia
 - Francia
 - Giappone
 - India
 - Irlanda
 - Israele

- Italia
- Kosovo
- Liechtenstein
- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Norvegia
- Paesi Bassi
- Repubblica ceca
- San Marino
- Serbia
- Slovacchia
- Slovenia
- Tunisia
- Ungheria
- Uruguay
- USA.

3119 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano per-
1/23 sone al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico di-
staccate a tempo indeterminato in uno degli Stati di seguito
elencati restano assicurati all'AVS/AI/IPG:

- Australia
- Austria*
- Bosnia ed Erzegovina
- Brasile
- Bulgaria*
- Cile
- Cina
- Cipro*
- Corea del Sud
- Croazia*
- Danimarca*
- Filippine
- Giappone
- India
- Irlanda*
- Kosovo
- Liechtenstein
- Macedonia del Nord
- Montenegro

- Portogallo*
- Regno Unito
- Repubblica ceca*
- Serbia
- Slovacchia*
- Slovenia*
- Tunisia
- Ungheria*
- Uruguay
- USA.

(*: vale solo per i familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE).

Allegato 3: Cittadini di uno Stato dell'UE che esercitano un'attività indipendente

1/23

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS ³
Stato contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2}	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	-
Stato/i dell'UE	-	-
Svizzera e Stato contraente ⁴	assicurati all'AVS ^{1, 2}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ³
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera ³
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ³
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁴	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS ^{1, 2}	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera ³

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera ³
Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁴ , Stato non contraente	<i>redditi in uno Stato contraente/Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS ^{1, 2}	-

¹ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)). Per i cittadini di Stati dell'UE gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'[art. 6^{ter} OAVS](#).

² Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Brasile, Cina, Giappone, Kosovo, Liechtenstein e Tunisia (v. N. 2084).

³ Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA (v. N. 2079 e 2082).

⁴ In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì per principio quelle secondo il reg. 883/2004 per analogia (v. N. 2083 segg.).

Allegato 4: Cittadini di uno Stato dell'UE che esercitano un'attività dipendente

1/23

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2}	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	-
Stato dell'UE	-	-
Più Stati dell'UE	assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera e Stato contraente ³	assicurati all'AVS ^{1, 2}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente ³	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS^{1, 2}</p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)</p>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS¹</p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)</p>

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Stato/i dell'UE, Stato contraente ³ , Stato non contraente	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS^{1, 2}</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS¹</p>	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)</p>

- ¹ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)). Per i cittadini di uno Stato dell'UE, gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6^{ter} OAVS.
- ² Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Australia, Brasile, Canada/Québec, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Kosovo, Liechtenstein, Tunisia e USA (v. N. 2084).
- ³ In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì per principio quelle secondo il reg. 883/2004 per analogia (v. N. 2083 segg.).

Allegato 5: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività indipendente

1/23

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS ⁴
Stato contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2}	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ^{1, 3}	-
Svizzera e Stato contraente ⁵	assicurati all'AVS ^{1, 2}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ^{1, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁵	assicurati all'AVS ^{1, 2, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS ^{1, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁵ , Stato non contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2, 3}	-

¹ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)). Per i cittadini di Stati non contraenti, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6^{ter} OAVS.

² Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Brasile, Cina, Giappone, Kosovo, Liechtenstein e Tunisia (v. N. 2084).

³ Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia (v. N. 2084).

⁴ Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA (v. N. 2079 segg.).

- 5 In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì per principio quelle secondo il reg. 883/2004 per analogia (v. N. 2083 segg.).

Allegato 6: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività dipendente

1/23

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	assicurati all'AVS ^{1, 3}	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ³	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ²	-
Svizzera e Stato contraente ⁴	assicurati all'AVS ^{1, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ²	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ³	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁴	assicurati all'AVS ^{1, 2, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS ^{2, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁴ , Stato non contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2, 3}	-

¹ Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Australia, Brasile, Canada/Québec, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Kosovo, Liechtenstein, Tunisia e USA (v. N. 2084).

² Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia.

³ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività svolta in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)). Per i cittadini di Stati non contraenti, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6^{ter} OAVS.

⁴ In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì per principio quelle secondo il reg. 883/2004 per analogia (v. N. 2083 segg.).

Allegato 7: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un'attività indipendente

1/23

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS ⁴
Stato contraente	assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano ^{1, 2}	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ^{1, 3}	-
Svizzera e Stato contraente ⁵	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente nel cui territorio lavorano ^{1, 2}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ^{1, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁵	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS ^{1, 3} <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano ^{1, 2}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS ^{1, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁵ , Stato non contraente	<i>redditi nell'UE/in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS ^{1, 3} <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano ^{1, 2}	-

¹ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività svolta in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)). Per i cittadini di uno Stato contraente, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti di cui non possiedono la cittadinanza sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6^{ter} OAVS.

² Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Brasile, Cina, Giappone, Kosovo, Liechtenstein e Tunisia (v. N. 2084).

³ Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia.

⁴ Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in India, in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine o negli USA (v. N. 2079 segg.).

- 5 In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì per principio quelle secondo il reg. 883/2004 per analogia (v. N. 2083 segg.).

Allegato 8: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un'attività dipendente

1/23

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente ⁴	non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano ^{1, 3}	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ³	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ²	-
Svizzera e Stato contraente ⁴	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <i>redditi in uno Stato contraente:</i> non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano ^{1, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ²	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ³	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁴	<p>redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS^{1, 2, 3}</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente nel cui territorio lavorano^{1, 3}</p>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS^{1, 2, 3}</p> <p>redditi in uno Stato non contraente: assicurati all'AVS³</p>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁴ , Stato non contraente	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS²</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano^{1, 3}</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS³</p>	-

¹ Non assicurati all'AVS per il reddito da lavoro conseguito in Australia, Brasile, Canada/Québec, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Kosovo, Liechtenstein, Tunisia e USA.

² Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia.

³ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)). Per i cittadini di uno Stato contraente che lavorano in un altro Stato contraente, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6^{ter} OAVS.

⁴ In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì per principio quelle secondo il reg. 883/2004 per analogia (v. N. 2083 segg.).

Allegato 13: Convenzioni di sicurezza sociale

13.3 Durata del distacco e proroga in virtù delle convenzioni di sicurezza sociale

1/23

Norvegia*	Distacco: 12 mesi Proroga: fino a 3 anni
Belgio*	Distacco: 12 mesi Proroga: fino a 5 anni
San Marino Italia*	Distacco: 12 mesi Proroga: fino a 6 anni
Tunisia (lavoratori indipendenti)	Distacco: 24 mesi Nessuna proroga
Danimarca*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 3 anni
Uruguay	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 4 anni
Paesi Bassi*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 5 anni
Austria* Bosnia ed Erzegovina Bulgaria* Cipro* Croazia* Filippine Finlandia* Francia* Germania* Grecia* Irlanda* Israele Lussemburgo* Macedonia del Nord Montenegro Portogallo* Regno Unito Repubblica ceca* Serbia	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 6 anni

Slovacchia* Slovenia* Spagna* Svezia* Turchia Ungheria*	
Cile	Distacco: 36 mesi Proroga: fino a 6 anni
Brasile	Distacco: 60 mesi Nessuna proroga
Australia Kosovo Liechtenstein* Tunisia (lavoratori dipendenti)	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni
Giappone	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni (senza consenso)
Canada/Québec USA	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni e 1/2
Cina India Corea del Sud	Distacco: 72 mesi Nessuna proroga

* Solo per cittadini di Stati non contraenti; per i cittadini nazionali v. N. 2024 segg.

13.4 Panoramica degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale

1/23

Le precedenti convenzioni con gli odierni Stati dell'UE/AELS sono stampate in corsivo e si applicano solo ai cittadini di Stati terzi.

Stato	Entrata in vigore
Australia	01.01.2008
Austria	<i>01.01.1969</i>
Belgio	<i>01.05.1977</i>
Bosnia ed Erzegovina	01.09.2021
Brasile	01.10.2019
Bulgaria	<i>01.12.2007</i>
Canada/Québec	01.10.1995
Cile	01.03.1998
Cina*	19.06.2017
Cipro	<i>01.01.1997</i>
Corea del Sud*	01.06.2015
Croazia	<i>01.01.1998</i>
Danimarca	<i>01.12.1983</i>
	<i>(revisioni: 01.10.1986 e 01.12.1997)</i>
Filippine	01.03.2004
Finlandia	<i>01.10.1986</i>
Francia	<i>01.11.1976</i>
	01.03.2004
Germania	<i>01.05.1966</i>
	<i>(revisioni: 01.11.1976 e 01.04.1990)</i>
Giappone	01.03.2012
Grecia	<i>01.12.1974</i>
India*	29.01.2011
Irlanda	<i>01.07.1999</i>
Israele	01.10.1985
Italia	<i>01.09.1964</i>
	<i>(revisioni: 01.07.1973 e 01.02.1982)</i>
Kosovo	01.09.2019
Liechtenstein	<i>01.05.1990</i>
	<i>(revisioni: 01.11.1996 e 14.08.2002)</i>
Lussemburgo	<i>01.05.1969</i>
Macedonia del Nord	01.01.2002
Montenegro	01.01.2019

<u>Norvegia</u>	01.11.1980
<u>Paesi Bassi</u>	01.07.1971
<u>Portogallo</u>	01.03.1977
<u>Regno Unito</u> (nuova convenzione)	**01.11.2021
<u>Regno Unito</u> (vecchia convenzione)***	01.04.1969
<u>Regno Unito</u> (garanzia dei diritti acquisiti nell'ambito dell'ALC in seguito alla Brexit)	01.03.2021
<u>Repubblica ceca</u>	01.11.1997
<u>San Marino</u>	01.03.1983
<u>Serbia</u>	01.01.2019
<u>Slovacchia</u>	01.12.1997
<u>Slovenia</u>	01.08.1997
<u>Spagna</u>	01.09.1970
<u>Svezia</u>	01.03.1980
<u>Tunisia</u>	01.10.2022
<u>Turchia</u>	01.01.1972
<u>Ungheria</u>	01.01.1998
<u>Uruguay</u>	01.04.2015
<u>USA</u>	01.11.1980

(revisione: 01.08.2014)

- * si tratta di una convenzione di distacco
- ** data dell'applicabilità provvisoria
- *** convenzione applicabile esclusivamente all'Isola di Man, ad Alderney, Guernsey, Herm, Jersey e Jethou

Allegato 15: Territorio dell'UE e dell'AELS

1/23

L'Accordo con l'UE si applica ai seguenti territori:

- Repubblica d'Austria, Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Repubblica ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Croazia, Regno di Danimarca, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Repubblica di Finlandia, Repubblica francese, Repubblica federale di Germania, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Regno di Spagna, Regno di Svezia, Repubblica di Ungheria.
- Dipartimenti francesi d'oltremare:
Guadalupa (che comprende le isole La Désirade, le Îles des Saintes, l'isola di Marie-Galante, Saint Barthélemy e la parte francese di Saint-Martin), Martinica, Mayotte, Guyana francese e Riunione.
- Gli arcipelaghi portoghesi Azzorre e Madera.
- Gli arcipelaghi spagnoli delle Baleari e delle Canarie.
- Le città spagnole di Ceuta e Melilla (enclavi in territorio marocchino).
- Isole Åland.

L'Accordo con l'UE non si applica ai seguenti territori:

- Antille Olandesi (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten).
- Aruba.
- Cipro del Nord (Repubblica turca di Cipro del Nord).
- Groenlandia.
- Isole Faroe.
- Polinesia francese.
- Principato di Andorra.
- Principato di Monaco.
- San Marino.
- St. Pierre e Miquelon.
- Terre australi e antartiche francesi.
- Territorio di Nuova Caledonia e Dipendenze.
- Territorio di Wallis e Futuna.

- Vaticano.

La Convenzione AELS si applica ai seguenti territori:

- Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein, Regno di Norvegia, Repubblica di Islanda.

La Convenzione AELS non si applica ai seguenti territori:

- Territorio norvegese di Svalbard (Spitsbergen).